DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3-TER D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

Indice

PREMESSA 3
2. DEFINIZIONI 5
3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 6

PREMESSA

L'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi "*un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti*".

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. n. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 63, del decreto legislativo n. 36/2023, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il

committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.

Il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della **"***Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ex art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., preceduta da Avviso di Indagine di Mercato per l'acquisizione di servizi connessi all'organizzazione della 19a Riunione Plenaria del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (OCSE) - Roma, primo trimestre 2027 – RdA 53050***",** che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singole prestazioni oggetto di appalto.

Considerato che:

a) la procedura in oggetto è finalizzata alla stipula di un contratto da parte del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, per brevità, "Committente");
b) la Consip S.p.A. agisce quale stazione appaltante e, quindi, in tal ruolo è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard, allegato al Disciplinare di RdO;
c) il Fornitore, in fase di esecuzione del contratto, sarà tenuto ad integrare il "*Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze*" allegato ai documenti di gara riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, costituisce integrazione contrattuale. In quella sede, il Fornitore dovrà provvedere

all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. I costi relativi alla sicurezza dovranno essere indicati anche nel caso in cui essi siano pari a zero.

2. DEFINIZIONI

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.

TERMINI	DEFINIZIONI
Committente	Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze che sottoscrive ed utilizza il Contratto nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico.
Fornitore	L’impresa (impresa singola, RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria della procedura e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso è previsto e, comunque, ad eseguire i servizi oggetto del Capitolato Tecnico.
Datore di Lavoro	Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
DVRI standard	Il presente documento.

DUVRI	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che integra il DVRI standard predisposto dalla Consip S.p.A.
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

I servizi e le attività oggetto della presente procedura, meglio descritti nei Capitolato Tecnico, si possono sinteticamente ricondurre all'erogazione dei servizi "chiavi in mano" della 19ª Riunione Plenaria del Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (OCSE) - Roma, primo trimestre 2027, nonché della gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi a detti eventi.

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e, quindi, richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.

Oltre ai rischi immessi dalle attività stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:

- esecuzione del servizio oggetto d'appalto durante l'orario di lavoro del personale della Committente/o durante la presenza di utenti;
- compresenza di lavoratori di altre ditte;
- movimento/transito di mezzi;
- rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, etc.);
- interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
- temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
- temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
- probabili interventi sugli impianti;
- probabili interventi di opere murarie;
- probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri della Committente o soggetti terzi;
- probabile movimentazione manuale di carichi;

- probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.